SENT. n. 70/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere

Adriana DEL POZZO Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21840 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria

contro

Marina Carrodano, nata alla Spezia il 30 gennaio 1967, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Daimo (avvpaoladaimo@puntopec.it).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nell'udienza del 18 giugno 2026, il relatore Adriana Del Pozzo, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Adriano Gribaudo, e l'avv. Daimo per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato il 9 febbraio 2026, ha convenuto in giudizio Marina

Carrodano, già dipendente dell'ASL n. 5 Spezzino, per l'accertamento della sua responsabilità amministrativa concernente il danno patrimoniale, anche da disservizio, e all'immagine cagionato alla medesima azienda sanitaria, derivato dall'illegittima fruizione di aspettativa retribuita per l'assistenza al genitore in situazione di disabilità e per la conseguente condanna al relativo risarcimento.

La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di finanza, pervenuta alla Procura il 28 maggio 2024, inerente ad un'ipotesi di danno erariale in relazione a fatti integranti, altresì, una fattispecie di reato, nella quale era stato rappresentato che la Carrodano risultava aver richiesto ed utilizzato un congedo straordinario biennale retribuito per assistere il padre anziano in situazione di *handicap* senza dedicarsi effettivamente alla cura del familiare, essendo invece dedita, in altro luogo, ad attività lavorativa presso un esercizio aperto al pubblico; condotte per le quali è stato aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia il procedimento penale RGNR n. 3004/23.

L'attore evidenzia che dalle deduzioni difensive è emersa la circostanza, confermata dall'azienda sanitaria a seguito di apposita istanza istruttoria, che, a titolo di ristoro dei danni arrecati, la convenuta ha eseguito in favore della stessa due versamenti di euro 3.000,00 ciascuno, il secondo dei quali a rate, con ultimo pagamento avvenuto il 15 gennaio 2026, e che tali versamenti sono stati effettuati in esecuzione dell'ordinanza *ex* art. 464-*quater* c.p.p., con cui il giudice penale ha disposto la messa alla prova dell'imputata con sospensione del processo penale.

Sulla base delle evidenze probatorie acquisite ed esaminate le deduzioni

presentate dall'interessata, la Procura regionale ritiene sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale.

In particolare, il pubblico ministero espone che dalle attività di accertamento della Guardia di finanza risulta che la Carrodano, dipendente dell'azienda sanitaria fino al 9 gennaio 2024, allorché ha rassegnato le dimissioni, da gennaio 2021 aveva trasformato il proprio rapporto di lavoro con orario *part-time* per svolgere le mansioni di cassiera presso la pasticceria 'San Marco' di Cucurnia Cesare S.a.s., attività della famiglia, sita in Carrara e che dal 6 marzo 2023 aveva fissato la residenza temporanea presso l'abitazione del padre, persona invalida, al fine di fruire di congedo per l'assistenza allo stesso, beneficio chiesto ed ottenuto per il biennio 2 maggio 2023-2 maggio 2025.

L'organo requirente riferisce che presso la suddetta abitazione nel 2023 avevano stabilito la residenza, in qualità di badanti, anche Maria-Liliana Ilisei, residente dal 9 marzo 2023 (di fatto non più residente dal mese di settembre 2023), e Liudmyla Bondar, residente dal 6 settembre 2023, le quali, sentite come persone informate dei fatti, hanno confermato la presenza assai occasionale della Carrodano la quale, nel periodo in cui hanno svolto la loro attività, avrebbe dormito presso la residenza paterna una o due volte in circostanze del tutto eccezionali. Le stesse hanno dichiarato che la convenuta si sarebbe recata dal padre unicamente il venerdì pomeriggio ovvero la domenica pomeriggio (periodo di rispettivo riposo delle badanti).

La Procura aggiunge che, all'esito delle analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza mobile intestata ed in uso alla Carrodano, acquisiti in particolar modo dal mese di maggio 2023, è emerso che i collegamenti alle celle telefoniche presenti nella provincia spezzina sarebbero significativamente inferiori

rispetto a quelli presenti nella provincia di Massa Carrara e che gli agganci alle celle della città della Spezia in larga parte risultano nei giorni di venerdì e domenica.

La prestazione costante di attività lavorativa da parte della convenuta a Massa (*rectius*, Carrara) sarebbe circostanza altresì documentata e confermata dalle attività di rilievo svolte dalla Guardia di finanza, che dal mese di settembre 2023 ha compiuto sopralluoghi presso i locali della pasticceria 'San Marco' rilevando la presenza della Carrodano nei giorni e nelle circostanze meglio descritti in citazione.

La Procura regionale evidenzia, inoltre, che, confrontando i dati dei consumi di luce, acqua e gas metano dell'abitazione del padre della convenuta riferiti ad un certo arco temporale, coincidente con i fatti in contestazione, con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente, sarebbe emerso che nel periodo per cui è causa in detta dimora abitavano abitualmente tre persone (l'assistito, la coniuge e la badante) e non già quattro.

In sostanza, secondo il pubblico ministero, la Carrodano si sarebbe resa autrice di una condotta truffaldina ai danni dell'ASL n. 5 avendo creato un'apparenza non corrispondente al vero in virtù della quale dal 2 maggio 2023 al 9 gennaio 2024, pur non prestando attività di assistenza al padre portatore di *handicap*, ha percepito l'indennità equivalente al trattamento retributivo. Per realizzare tale condotta, la stessa avrebbe tratto in inganno anche gli uffici dell'anagrafe del Comune della Spezia, attestando falsamente circostanze destinate ad essere recepite nei registri dello stato civile, quali la residenza temporanea presso l'abitazione del padre. Inoltre, la medesima avrebbe presentato la domanda di congedo retribuito utilizzando una firma apposta sul modulo inerente al padre

che sarebbe apocrifa.

Per siffatte condotte, con citazione a giudizio del 7 giugno 2024, alla convenuta sono stati contestati i reati di cui agli artt. 640, commi 1 e 2, n. 1, c.p. e 48, 480, 61 n. 2, c.p.

Il pubblico ministero qualifica come prima e principale voce di danno l'indennità economica percepita dalla convenuta nel periodo 2 maggio 2023 - 9 gennaio 2024, pari ad euro 13.168,45, cui aggiunge l'ammontare della rivalutazione e degli interessi sulle somme rivalutate dalla conclusione delle attività illecite dannose (9 gennaio 2024) fino al 15 gennaio 2026 (data dell'ultimo pagamento rateale), che quantifica in complessivi euro 850,12, per un totale di euro 14.018,57, cui dovrebbero aggiungersi ulteriori accessori dal 15 gennaio 2026 sino al saldo. Per effetto del versamento, da parte della convenuta, di euro 6.000,00, la componente di danno in questione risulta determinata in euro 8.018,57, oltre i suddetti accessori.

Inoltre, secondo la Procura, in relazione ai fatti in contestazione l'ASL n. 5 sarebbe stata costretta a distrarre energie lavorative del proprio personale amministrativo per le attività di ricostruzione e indagine, con conseguenti costi che rinverrebbero la loro causa diretta nella condotta illecita della convenuta. Il relativo pregiudizio, sulla base di quanto comunicato dall'amministrazione danneggiata, sarebbe determinabile in euro 279,24.

Sussisterebbe, infine, un danno all'immagine quantificato in una somma non inferiore ad euro 6.000,00. Con riferimento a tale voce di danno verrebbero in rilievo comportamenti fraudolenti mediante i quali la convenuta avrebbe creato un'apparenza fittizia.

In particolare, la Carrodano avrebbe simulato una fittizia residenza temporanea

e avrebbe *compilato un modulo privo della firma autentica del padre disabile*, in sostanza, facendo risultare con mezzi fraudolenti *una situazione del tutto alterata*, determinante il percepimento indebito delle indennità retributive. Secondo la Procura regionale, la fattispecie integrerebbe il disposto dell'art. 55-*quinquies*, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 con conseguente obbligo per la convenuta di ristorare il danno all'immagine, ai sensi del successivo secondo comma. Ciò, a prescindere dalla condanna penale e dalla sua definitività, cosicché la messa alla prova disposta dal giudice penale non sarebbe ostativa alla proponibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine.

L'attore conclude, pertanto, per l'accertamento in capo alla convenuta dell'obbligo risarcitorio verso l'ASL n. 5 di euro 14.018,57, oltre ulteriori accessori dal 15 gennaio 2026 al dovuto, per la prima voce di danno, nonché degli obblighi risarcitori ulteriori di euro 279,24 ed euro 6.000,00, oltre agli accessori dal 9 gennaio 2024, per la seconda e la terza voce di danno, nonché per la condanna della medesima al pagamento in favore dell'ASL danneggiata di euro 8.018,57, oltre ulteriori accessori dal 15 gennaio 2026 al dovuto, ed euro 6.279,24 oltre accessori dal 9 gennaio 2024, ovvero delle altre somme ritenute di giustizia, oltre accessori, nonché delle spese di giudizio.

La convenuta si è costituita nei termini con comparsa dell'avv. Daimo nella quale preliminarmente evidenzia che nel caso di specie è intervenuta la sentenza del 20 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 554- *ter* c.p.p. e dell'art. 168-*ter* c.p., con cui il giudice penale ha dichiarato *non luogo a precedere nei confronti di Carrodano Marina in ordine al reato ascritto per essersi il reato estinto per esito positivo della prova*.

Nel merito la difesa contesta integralmente la ricostruzione operata dal

pubblico ministero, eccependo in linea generale che la documentazione prodotta dalla stessa, per non essere stata oggetto né del vaglio del giudice né del contraddittorio tra le parti, non potrebbe fornire piena prova. Segnatamente, la residenza anagrafica non sarebbe l'unico modo per dimostrare la convivenza. Non potrebbe, poi, condividersi l'assunto secondo cui la convenuta avrebbe dovuto dedicarsi esclusivamente all'assistenza del genitore disabile, in quanto la normativa non disciplinerebbe esplicitamente la situazione di un lavoratore che intrattenga più rapporti di lavoro o che svolga attività imprenditoriale durante la fruizione del congedo straordinario.

La difesa sostiene, richiamando sul punto conforme giurisprudenza, che anche l'attività di mero 'coordinamento' possa essere considerata una forma legittima di assistenza qualora non si esaurisca in una mera supervisione, ma implichi un impegno attivo, costante e necessario per il benessere del disabile e, al contempo, che l'assistenza non si limiti alla cura fisica e materiale, ma comprenda anche tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere la stessa fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile. Nella specie, la Carrodano avrebbe provveduto alla spesa alimentare, a prenotare le visite mediche per il padre alle quali lo accompagnava (dato che le badanti non avrebbero disposto della patente di guida e non sarebbero state in grado di comunicare correttamente in italiano), nonché ad interloquire, anche telefonicamente, con il personale medico e/o infermieristico di sua fiducia per la pronta soluzione di problematiche del padre.

L'utenza telefonica cui si riferiscono i tabulati telefonici sarebbe intestata alla pasticceria 'San Marco', come da contratto offerto in produzione, per cui non vi sarebbe alcuna prova che i movimenti registrati da tale utenza siano riferibili

esclusivamente alla convenuta, né che la stessa portasse con sé esclusivamente il dispositivo associato al numero in questione durante l'attività di assistenza. Dalla relazione della Guardia di finanza emergerebbe, inoltre, un numero di accessi superiore a quello degli accessi in cui la Carrodano è stata rinvenuta presso la pasticceria di famiglia di cui è socia (i quali proverebbero esclusivamente la presenza della convenuta nell'arco temporale della loro relativa durata), senza che sia stato dato rilievo ad altri sopralluoghi in cui la presenza della medesima non è stata riscontrata. Tale omissione non sarebbe un dettaglio trascurabile ma rivelerebbe, al contrario, una selezione unilaterale del materiale probatorio, orientata a costruire un quadro accusatorio a totale carico della convenuta. La difesa, al riguardo, sottolinea che su oltre duecento giorni intercorsi dal maggio 2023 al gennaio 2024 l'interessata è stata trovata in pasticceria in sole sei occasioni per neppure quattro ore complessive, circostanza che non proverebbe l'assunto dell'attore secondo cui la stessa non si dedicava alla cura del padre. Neppure gioverebbe utilizzare i dati dei consumi delle utenze (acqua, luce, gas) dell'abitazione del padre per sostenere, in via presuntiva, che la Carrodano non vi risiedeva stabilmente e che, di conseguenza, non prestava l'assistenza continuativa richiesta dalla legge. Ad avviso della difesa, la tesi dell'accusa secondo cui nell'abitazione del genitore avrebbero dovuto essere presenti sempre quattro persone, circostanza che secondo la Procura regionale sarebbe invece smentita dal (solo) modesto aumento dei consumi nel 2023, sarebbe facilmente contestabile considerando che l'attività di cura ad opera della Carrodano sarebbe intervenuta in assenza delle badanti, e sarebbe consistita, nei periodi in cui invece le stesse erano presenti, nella gestione burocratica e sanitaria. In sostanza, l'assistenza a un genitore disabile si

comporrebbe anche di attività esterne che non generano consumi domestici.

Sotto il profilo psicologico, sarebbero insussistenti tanto il dolo quanto la colpa grave. Quanto al primo, la Carrodano avrebbe richiesto il congedo in buona fede, ritenendo di averne diritto in quanto figlia di un portatore di *handicap* grave; avrebbe effettivamente prestato assistenza al padre, come confermato dalle badanti; avrebbe svolto attività in pasticceria solo in rare occasioni, verosimilmente per esigenze contingenti e non programmate; non avrebbe mai occultato la propria situazione lavorativa, né avrebbe realizzato artifici o raggiri di particolare complessità. La stessa definizione del procedimento penale mediante messa alla prova non implicherebbe il riconoscimento di un dolo di arricchimento ai danni dell'ASL, mentre la quantificazione giudiziale del danno in euro 6.000,00 sarebbe incompatibile con la tesi di un'azione dolosamente orientata all'indebito arricchimento per l'intero ammontare delle retribuzioni percepite.

Quanto all'elemento gravemente colposo, la difesa osserva che la normativa sul congedo straordinario *ex* art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 non vieta espressamente lo svolgimento di altra attività lavorativa durante il congedo, purché l'assistenza al disabile sia connotata dall'effettività, carattere che in fattispecie sarebbe riscontrabile; la presenza in pasticceria sarebbe stata episodica e non sistematica e peraltro ci sarebbero stati accessi negativi non annotati.

Sulla presunta falsità della firma la difesa rimarca che il G.I.P., nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo, ha stabilito la necessità di una consulenza calligrafica, ritenendo insufficiente la mera valutazione della polizia giudiziaria. Il trasferimento della residenza temporanea costituirebbe l'adempimento di un requisito formale per accedere al beneficio, in un quadro normativo che

la Corte costituzionale avrebbe reso sempre più flessibile per favorire l'assistenza, ammettendo che la convivenza possa essere instaurata anche successivamente alla richiesta. Qualificare queste circostanze, di per sé ambivalenti, come prova di un disegno truffaldino costituirebbe una forzatura logica senza riscontro in atti. La condotta della convenuta sarebbe stata sempre trasparente: l'attività presso la pasticceria era nota all'ASL, che l'aveva formalmente autorizzata sin dal 2021. Mancherebbe, dunque, quell'elemento di *artificio o raggiro* connaturato a un'imputazione di dolo erariale. Non sussisterebbe alcun abuso del diritto perché l'assistenza al padre non sarebbe mai venuta meno, né proverebbero il contrario i sei sopralluoghi eseguiti in diversi mesi, che sarebbero statisticamente irrilevanti.

La domanda risarcitoria concernente il danno all'immagine sarebbe inammissibile, non rientrando la condotta contestata nella fattispecie eccezionale di cui all'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001 e mancando, altresì, il presupposto della sentenza penale irrevocabile di condanna richiesto dalla disciplina generale di cui all'art. 51, settimo comma, c.g.c.

Circa la quantificazione del danno, la difesa sottolinea innanzitutto che dalla relativa busta paga, si evince che la Carrodano nel mese di gennaio 2024 non ha ricevuto alcun pagamento. La difesa prospetta, inoltre, che non l'intero importo delle indennità percepite dalla convenuta nel periodo compreso tra il 2 maggio 2023 ed il 9 gennaio 2024 costituirebbe danno erariale. Il contrario assunto, fondato sul presupposto che l'assistenza al genitore disabile sarebbe stata del tutto inesistente, non troverebbe riscontro nelle risultanze istruttorie, non avendo le dichiarazioni delle badanti escluso né la presenza della Carrodano presso il padre né la sua estraneità all'attività assistenziale. Sarebbe, in

definitiva, la stessa ricostruzione accusatoria a smentire la tesi che l'assistenza sia totalmente mancata. Conseguentemente, la richiesta di condanna al pagamento dell'intero importo di euro 13.168,45 dovrebbe essere rigettata in quanto priva di adeguato supporto probatorio e, in ogni caso, l'eventuale pregiudizio economico non potrebbe essere automaticamente identificato con l'intera indennità percepita dalla convenuta, poiché è necessario verificare in concreto quale parte del beneficio è stata eventualmente fruita in assenza dei presupposti di legge, accertamento che nel presente giudizio non è stato compiuto.

La difesa formula, in via istruttoria, richiesta di ammissione di prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati in comparsa e conclude per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto per insussistenza del fatto, assenza di dolo e colpa grave, e per mancanza di un danno certo, attuale e concreto, nonché, in subordine, per la riduzione dell'eventuale condanna tenendo conto della somma già corrisposta in sede penale, dell'effettiva assistenza prestata, della sporadicità della presenza in pasticceria e di tutte le circostanze attenuanti. In via pregiudiziale e/o preliminare per la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine per carenza dei presupposti di legge. In subordine, nel merito per il rigetto della domanda di risarcimento del danno all'immagine, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le medesime ragioni esposte in via pregiudiziale. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

All'udienza, le parti hanno sviluppato ulteriormente le proprie argomentazioni e deduzioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, come da verbale. In particolare, il rappresentante del pubblico ministero si è soffermato sulla dedotta sussumibilità del caso di specie nella previsione

dell'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, sull'idoneità - anche alla luce di un'interpretazione evolutiva dei meccanismi premiali - della sentenza conseguente alla messa alla prova a costituire presupposto di proponibilità dell'azione per danno all'immagine della P.A.

La difesa ha sottolineato che in occasione di almeno uno degli accessi della Guardia di finanza l'interessata non è stata rinvenuta presso la pasticceria di famiglia.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio mira ad accertare la fondatezza della pretesa del pubblico ministero concernente un'ipotesi di danno erariale (patrimoniale e all'immagine) imputato a titolo doloso, derivato dalla fruizione di indennità che si assumono non dovute per difetto del presupposto della loro concessione.

1. Preliminarmente, il collegio osserva che le argomentazioni con cui la difesa prospetta che la documentazione prodotta dalla Procura regionale, consistente nelle risultanze dell'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria, non potrebbe fornire piena prova nell'odierno processo, per non essere stata oggetto né del vaglio del giudice, né del contraddittorio tra le parti, non possono essere condivise.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'impiego nel giudizio di responsabilità amministrativa di materiale documentale raccolto al di fuori dell'ambito processuale non costituisce circostanza viziante né sminuente l'attitudine probatoria dello stesso, dal momento che detto materiale può essere autonomamente valutato dal giudice contabile, nella sua essenza oggettiva, *secondo le fisiologiche dinamiche del giudizio che si celebra innanzi alla Corte*

dei conti, e la circostanza che alcuni elementi addotti a sostegno della prospettata responsabilità *non abbiano superato il vaglio del contraddittorio processuale non li priva della capacità di veicolare informazioni impiegabili in questa sede, in base agli specifici canoni del giudizio contabile… In definitiva, quanto immesso nel circuito del processo dal pubblico ministero, indipendentemente dagli ambiti di approvvigionamento delle informazioni e dei riscontri documentali di esse - e sebbene non possa ritenersi provvisto di una rafforzata attendibilità, in ragione della provenienza da un organo di giustizia che agisce nell'interesse del diritto oggettivo e che esercita con neutralità le funzioni intestategli dall'ordinamento - costituisce una semplice allegazione destinata a soggiacere, come qualunque altra allegazione, alle fisiologiche dinamiche del principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (Sez. II App. sent. 96/2022)* (cfr. Sez. II, 9 agosto 2024 n. 201).

In ultima analisi, il diritto di difesa si esplica nel giudizio di responsabilità, nel quale il giudice può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, disponendo della facoltà di esaminarli non già come prove in senso tecnico, bensì come elementi che concorrono a formare il suo libero convincimento (cfr. Sez. II, 3 luglio 2020 n. 166 e, in senso conforme, id. 17 novembre 2023 n. 354), alla stregua delle prove c.d. atipiche (o innominate), in quanto non espressamente previste dal codice di rito. Queste, cui è comunemente attribuita l'efficacia probatoria di presunzioni semplici *ex* art. 2729 c.c. o argomenti di prova, benché raccolte al di fuori del processo, *non violano il principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392/2015) (Sez. II, sent. n. 154/2024 e n. 164/2021)* (Sez. II, n. 201 del 2024, cit.).

D’altra parte, la documentazione versata in atti dal requirente fornisce un quadro sufficientemente chiaro della vicenda oggetto di giudizio, tale da indurre a ritenere inconferenti, ai fini del decidere, le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, che vanno dunque disattese.

2. Nel merito, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.

L’art. 42, quinto comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*), riconosce al figlio convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art. 4, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto di fruire del congedo previsto dall’articolo 4, secondo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*).

In deroga a quanto previsto dal citato art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000, per il congedo in questione è accordata al dipendente un’indennità commisurata all’ultima retribuzione percepita entro un tetto massimo annuale.

In virtù delle modifiche introdotte dall’art. 4, primo comma, lett. b) del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (*Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi*), che ha sostituito l’originario quinto comma con gli attuali commi da 5 a 5-*quinquies*, il beneficio non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di *handicap* e nell’arco della vita lavorativa.

Il comma 5-*quinquies*, per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, rinvia alle disposizioni del menzionato art. 4, secondo comma, della legge n. 53 del 2000, il quale dispone che durante il periodo di congedo il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Le innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 119 del 2011 hanno riguardato anche l'allargamento della platea dei soggetti aventi diritto a fruire del beneficio, dapprima previsto per i soli genitori e, dopo la loro scomparsa, per i fratelli o per le sorelle conviventi con la persona in condizioni di disabilità grave.

Segnatamente, il novero dei beneficiari è stato ampliato dal legislatore in recepimento di alcune pronunce della Corte costituzionale che avevano gradualmente esteso l'istituto ad altre categorie di familiari.

Per quanto rileva in questa sede, con la sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quinto comma, del decreto legislativo n. 151 del 2001, *nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave*. Con tale pronuncia, il giudice delle leggi ha affermato che la *ratio* dell'istituto *consiste essenzialmente nell'esigenza di favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo* (in senso conforme, da ultimo C.cost. 23 dicembre 2025, n. 197, che ha valorizzato la *ratio* di garantire cure costanti e assistenza al disabile grave nell'ambito della sua comunità di vita).

Relativamente al requisito della convivenza, con sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018, il medesimo art. 42, quinto comma, è stato, inoltre, dichiarato costituzionalmente illegittimo *nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge*.

Secondo tale pronuncia, *la convivenza non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura*.

Muovendo da quest'ultimo assunto, la giurisprudenza contabile ha affermato che alla *nozione di convivenza va attribuita, pertanto, una dimensione fattuale, come già riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa, che l'ha intesa come dimora abituale nella abitazione del parente da assistere (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 29 agosto 2020 n. 514, che cita anche Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2016 n. 573), non implicante coabitazione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 2020, n. 224), né identica residenza anagrafica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 22 maggio 2020, n. 1942)* (Sez. Umbria, 11 gennaio 2023 n. 5), poiché non è necessario dimostrare, per poter chiedere il congedo, di aver effettuato un cambio di residenza o di essere già coabitante col disabile.

Anche il giudice d'appello ha affermato che la *nozione di "convivenza" deve*

essere tenuta distinta da quella di "coabitazione" (Sez. II, 19 ottobre 2018 n. 598).

Il richiamato orientamento è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale *in tema di assistenza al familiare portatore di handicap il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione che, oltre che arbitraria, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente, ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo* (cfr. Cass. pen., Sez. II, 16 febbraio 2017, n. 24470).

Siffatta accezione *elastica* di convivenza, condivisa dal collegio, non può tuttavia prescindere dal riscontro positivo di un'assistenza assidua e continuativa prestata abitualmente (Sez. II, n. 598 del 2018 e Cass. n. 24470 del 2017, cit.).

Quanto ai caratteri dell'attività di assistenza, la Corte di cassazione ha precisato che *questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018)* (Cass., Sez. lav., 26 ottobre 2020 n. 23434 ord.).

Nel caso di specie, quanto al requisito della convivenza, la convenuta non ha formulato specifiche argomentazioni, poiché si è limitata genericamente ad osservare che la stessa non coinciderebbe necessariamente con la residenza anagrafica.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale risulta che la Carrodano dal 6 marzo 2023 al 28 agosto 2023 ha fissato il proprio domicilio temporaneo presso la residenza del padre, il quale dal 1° marzo 2023 al 15 luglio 2023 si è avvalso dell'assistenza di Maria Liliana Ilisei e dal 6 settembre dello stesso anno di quella di Lyudmila Bondar (cfr. verbali di sommarie informazioni, in atti).

La prima, in data 20 dicembre 2023, ha dichiarato che durante il suo periodo di lavoro presso l'assistito la convenuta si recava dal padre *circa una volta la settimana quasi sempre la domenica* e che la stessa vi si tratteneva *alcune volte un'ora altre volte due o tre ore.* La badante ha precisato che la Carrodano *la domenica si tratteneva metà giornata* in occasione del proprio periodo di riposo e che nell'arco temporale in cui ha esercitato le mansioni di badante la stessa Carrodano ha dormito nell'abitazione del padre *una volta sola perché la mattina seguente* il medesimo *sarebbe dovuto andare dal dentista*. Ha, infine, riferito di avere incontrato la convenuta *all'incirca una volta a settimana la domenica ed alcune settimane (...) anche il venerdì pomeriggio*.

La seconda assistente, escussa il 22 dicembre 2023, ha riferito che nel corso del suo periodo di lavoro e fino a quella data ha incontrato la convenuta *all'incirca una volta a settimana il venerdì oltre alle due volte che ha dormito* in casa del padre *per verificare come lavorassi*.

Entrambe le badanti hanno riferito circa le visite del figlio dell'assistito, che avvenivano, secondo una di loro *abbastanza spesso* (Ilisei), e secondo l'altra *tutti i giorni per un'oretta* (Bondar).

Con riferimento ai periodi dal 2 maggio 2023 (data di inizio del congedo) al 15 luglio 2023 (data di cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra Ilisei) e

dal 6 settembre 2023 (data di decorrenza del rapporto di lavoro della sig.ra Bondar) al 22 dicembre 2023 (data di escussione della medesima), il quadro fattuale che emerge dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni - collimanti su tutte le circostanze oggetto di indagine - si rivela coerente con le risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici (riferiti ad utenza fornita in più occasioni dalla stessa Carrodano, cfr. annotazione di polizia giudiziaria in atti), con i dati dei consumi di luce, acqua e gas metano presso l'abitazione del soggetto in situazione di disabilità, nonché con le risultanze di rilievo effettuate dalla Guardia di finanza presso i locali della pasticceria 'San Marco'.

Relativamente a queste ultime, la Carrodano, il cui contratto di lavoro a tempo parziale con l'ASL n. 5 prevedeva che l'attività lavorativa fosse prestata dalle 8:00 alle 14:00 nelle giornate di lunedì e giovedì e dalle 14:00 alle 20:00 il venerdì, è stata rinvenuta nell'esercizio commerciale di famiglia - sempre in orario antimeridiano - nelle seguenti date: 7 e 14 settembre 2023 (giovedì), 14 novembre 2023 (martedì), 7 (giovedì), 12 (martedì) e 14 (giovedì) dicembre 2023.

Da tali sopralluoghi può presuntivamente dedursi come anche nei giorni della settimana in cui avrebbe dovuto essere in servizio presso l'azienda sanitaria, per i quali aveva ottenuto la possibilità di astenersi dal lavoro per assistere il genitore in condizioni di disabilità, la Carrodano lavorasse, invece, presso la pasticceria di famiglia.

Tuttavia, il collegio osserva che non constano elementi che inducano alle medesime conclusioni quanto al periodo dal 16 luglio al 5 settembre 2023, nel quale era cessata l'assistenza prestata dalla Ilisei e non ancora iniziata quella della Bondar.

In tale intervallo di tempo, in mancanza di specifiche allegazioni delle parti, può presuntivamente ritenersi che il disabile sia stato effettivamente assistito dalla convenuta, come dalla stessa dedotto.

Risulta, infatti, documentato che la coniuge del disabile *è persona incapace di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita* e che *non è pertanto*, *in grado di accudire e curare il di lei marito* (cfr. certificato medico in atti), circostanza confermata dalla deposizione della sig.ra Bondar secondo la quale *la moglie cammina ma non fa niente perché è affetta da trombosi alle gambe*.

Non trova, invece, alcun riscontro quanto sostenuto dalla Carrodano in merito alle attività di assistenza che avrebbe svolto nell'interesse del familiare disabile (spesa alimentare, prenotazione degli appuntamenti e accompagnamento alle visite mediche, interlocuzioni con i professionisti sanitari), durante il periodo di presenza delle badanti.

Né appare dirimente la circostanza - non in contraddizione con quanto affermato dalla Guardia di finanza secondo cui nella *quasi* totalità dei casi è stata rilevata la presenza della Carrodano - che in un'occasione (la cui data non è specificata) la convenuta non è stata trovata presso l'esercizio commerciale, poiché difetta qualsiasi elemento dal quale possa essere inferito se tale accesso sia avvenuto in uno dei giorni della settimana in cui, in base al contratto *part time*, la convenuta, qualora non avesse beneficiato del congedo straordinario, avrebbe dovuto essere in servizio presso l'azienda sanitaria.

Sulla base del robusto compendio documentale versato in atti, l'attore ha quindi provato, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (o "del più probabile che non"), che nei periodi di presenza delle badanti la convenuta (sulla quale incombeva la prova contraria che non è stata fornita) ha lavorato

presso l'attività di famiglia senza prestare abitualmente al proprio genitore quell'assistenza assidua e continuativa, pur nell'accezione lata di cui si è detto, concordemente considerata dalla giurisprudenza dei diversi plessi quale requisito per fruire dell'istituto per cui è causa.

È, infatti, necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.

Qualora, come nella specie, il prestatore di lavoro subordinato non si avvalga del beneficio in coerenza con la funzione dello stesso, il suo comportamento integra un abuso del diritto, in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente e determina uno sviamento dell'intervento assistenziale e un'indebita percezione dell'indennità (in senso conforme, Cass. n. 23434 del 2020 cit. e giurisprudenza ivi richiamata), che costituisce danno da risarcire.

La condotta della convenuta deve qualificarsi in termini di dolo, stanti la consapevolezza del suo carattere antigiuridico e, conseguentemente, l'intenzionalità della distrazione del beneficio ottenuto dalle finalità assistenziali per le quali era stato chiesto, intesa come volontà di conseguire un ingiusto vantaggio economico in danno dell'amministrazione di appartenenza.

Verso tale connotazione dell'elemento soggettivo depone anche la sostanziale coincidenza temporale tra l'escussione delle assistenti domiciliari (20 e 22 dicembre 2023), da cui è probabilmente derivata la cognizione, da parte della Carrodano, delle investigazioni in corso, e la presentazione delle sue dimissioni (9 gennaio 2024).

Va, quindi, accertata la responsabilità amministrativa della convenuta che deve

essere condannata al risarcimento del danno in favore dell'Azienda sanitaria locale n. 5.

L'organo requirente ha quantificato l'ammontare capitale del danno per l'indebita fruizione dell'indennità in euro 13.168,45, di cui euro 10.636,87 pari agli emolumenti percepiti dalla convenuta da maggio 2023 a gennaio 2024, ed euro 2.531,58 per *Oneri Cassa Pensioni a carico dell'Ente (23,80%)* (Cfr. "cedolino stipendiale", comunicato dall'azienda sanitaria, in atti).

Deve però considerarsi quanto dinanzi rilevato in merito al periodo di congedo che va dal 16 luglio al 5 settembre 2023. Dall'ammontare degli emolumenti percepiti indebitamente debbono infatti essere detratti euro 2.237,00 [pari alla retribuzione spettante per 1 mese (euro 1.292,50) + 19 giorni lavorativi (euro 1.292,50: 26 = euro 49,71 x 19 = euro 944,49)], con la conseguenza che gli importi non dovuti ammontano a euro 8.399,87, sui quali va calcolata la percentuale di *Oneri Cassa Pensioni* a carico aziendale, pari a 1.999,17. Conseguentemente l'ammontare del danno per le indennità indebitamente fruite è pari ad euro 10.399,04.

A questo importo deve essere sommato quello relativo al danno da disservizio, per i costi legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale, che il pubblico ministero, sulla base della comunicazione dell'amministrazione danneggiata, ha provato in euro 279,24; sicché, il danno patrimoniale arrecato dalla convenuta ammonta complessivamente ad euro 10.678,28.

Da tale ammontare deve essere dedotta la quota di danno che la convenuta ha già risarcito al momento del deposito dell'atto di citazione, pari a euro 6.000,00, con la conseguenza che la condanna al risarcimento del danno va

contenuta nella differenza, pari a euro 4.678,28.

Su tale somma vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla conclusione delle attività illecite dannose (9 gennaio 2024) fino alla data di deposito della presente sentenza, gli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza e gli interessi moratori sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

3. La domanda di risarcimento del danno all'immagine è invece inammissibile.

3.1. Con un primo argomento la Procura regionale assume che la relativa azione non soggiacerebbe ad alcun presupposto di proponibilità poiché si tratterebbe in sostanza di ottenere il risarcimento del danno all'immagine di cui all'art. 55-*quinquies*, secondo comma, previsto per la fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo.

La linea argomentativa non può essere condivisa stanti il principio di tipicità e il consequenziale divieto di analogia in materia penale, da cui discende la non sussumibilità del caso nella suddetta fattispecie, la quale prevede il delitto di false attestazioni o certificazioni per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia.

3.2. Con un secondo argomento, invece, la Procura assimila la sentenza con cui il Tribunale della Spezia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della Carrodano in ordine al reato ascritto, per essersi il reato estinto per esito positivo della prova, alla sentenza irrevocabile di condanna.

L'art. 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, successivamente modificato con decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, aveva previsto l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il quale stabiliva l'onere della comunicazione al procuratore contabile delle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, al fine di promuovere l'azione per responsabilità amministrativa.

Successivamente, l'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha inserito, tra l'altro, il comma 1-*sexies* nell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai sensi del quale *Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*.

Il quadro normativo è stato poi ulteriormente innovato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 che ha approvato il Codice della giustizia contabile, il quale all'art. 4, primo comma, dell'All. 3 ha espressamente abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (alla lett. g) e l'art. 17, comma 30-*ter*, primo periodo, del decreto- legge n. 78 del 2009 (alla lettera h). La disposizione dell'abrogato art. 7 è stata sostanzialmente sostituita dall'art. 51, settimo comma, dello stesso Codice a norma del quale la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale.

È venuto, quindi, meno il rinvio alle fattispecie penali che alla stregua dell'art. 17, comma 30-*ter,* permettevano alla procura contabile di perseguire il danno all'immagine; l'attuale disciplina della relativa azione erariale si rinviene, oltre che nel citato art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, nell'art. 51, comma sesto, c.g.c., ai sensi del quale *La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio*.

Secondo il giudice delle leggi, tale ultima disposizione ha modificato il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell'azione per danno erariale, sostituendo ai reati propri commessi dai pubblici funzionari di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen. *i delitti commessi a danno* delle pubbliche amministrazioni (Corte cost. 16 giugno 2023, n. 123), conclusione cui sono pervenute anche le Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 3/2026/QM/PROC del 3 marzo 2026.

Ne discende che la proponibilità dell'azione per danno all'immagine, salve le ipotesi speciali, è condizionata alla commissione di un reato a danno della pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, espressione con la quale si individuano due condizioni cumulative e non alternative.

Nella specie, il pubblico ministero propone un'impostazione sostanzialistica della seconda di tali condizioni, basata, innanzitutto, sulla circostanza che la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato sia seguita al riscontro

dell'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, conseguentemente, sull'assunto che la pronuncia di estinzione del reato presupporrebbe la sussistenza dello stesso.

Questa Corte, chiamata in grado d'appello a pronunciarsi su un gravame concernente una fattispecie sovrapponibile all'odierna, ha osservato che *il "nomen iuris" riferito ad un atto o a un provvedimento ha ... lo scopo di assolvere all'imprescindibile ruolo di conferire all'atto stesso una determinata fisionomia nel contesto della sequenza procedimentale in cui il legislatore lo ha collocato e in funzione degli effetti che dallo stesso devono derivare. Seguendo questo ordine di idee, ben si comprende che, pur a voler prescindere dal profilo formalistico costituito dal nomen iuris che le contraddistingue, di fronte al problema se ritenere possibile, o meno, l'assimilazione di categorie giuridiche, non si può certamente prescindere dalla valutazione della loro sfera funzionale* (Sez. II, 12 luglio 2021, n. 233).

In particolare, le categorie giuridiche delle quali va vagliata l'assimilabilità sono la pronuncia di accertamento del reato "*con sentenza passata in giudicato*" (art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994) ossia con "*sentenza irrevocabile di condanna*" (art. 51, settimo comma, c.g.c) da un lato e la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato dall'altro.

Ritiene il Collegio che detta sentenza non possa essere assimilata alla sentenza irrevocabile di condanna.

Come sottolineato dalla giurisprudenza dinanzi citata, *la Corte di cassazione ha costantemente rimarcato l'ontologica differenza che esiste tra la sentenza di condanna e la pronuncia di proscioglimento per una causa estintiva del reato, sia essa dovuta a prescrizione - fattispecie che occupa il maggiore*

spazio nella casistica giurisprudenziale - sia essa derivante dell'esito favorevole della messa alla prova. A proposito della sentenza dichiarativa della prescrizione, la Cassazione ha puntualizzato che non sempre dimostra "l'avvenuto accertamento del fatto reato la mancata applicazione della prevalenza del proscioglimento nel merito di cui all'art. 129 cpv. c.p.p., trattandosi di norma che presuppone l'evidenza della prova della non colpevolezza che emerga dagli atti in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Cass. pen. n. 35490/2009; n. 21299/2014; n. 9358/2017; n. 5660/2018). Tali enunciati hanno, poi, trovato coerente conferma per l'istituto della messa alla prova, in relazione al quale la Suprema Corte ha evidenziato come "la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464 - septies c.p.p., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, sicché essa non può essere posta alla base di un contrasto di giudicati tra coimputati per il medesimo reato che abbiano diversamente definito la loro posizione processuale" (Corte di cassazione, sent. n. 53648 del 2016). D'altra parte, "il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio" (Corte di cassazione, sent. n. 22104 del 2015), all'esito del quale, la sentenza con cui è stata dichiarata l'estinzione "non implica un giudicato sfavorevole di virtuale colpevolezza, essendo fondata solo sulla delibazione dell'inesistenza di cause di proscioglimento, tanto che coerentemente è stato escluso che i provvedimenti in materia di messa alla

prova comportino l'incompatibilità del giudice al giudizio nei confronti di eventuali coimputati (Cassazione penale, sez. VI, 24/06/2020, n. 21218; Cassazione penale, sez. V, 06/12/2017, n. 633; Cassazione penale, sez. III, 20/01/2016, n. 14750). In definitiva, "l'istituto della messa alla prova si distingue dalle altre cause di estinzione del reato per il suo essere uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, non prevedendo così un preventivo accertamento di penale responsabilità" (Cass. pen., sez. IV, 10/12/2019, n. 266; conforme, Cass. pen., sez. III, 18/07/2018, n. 53640). Alla luce di tali coordinate interpretative, si deve, quindi, ritenere che, sebbene l'estinzione del reato all'esito di un giudizio favorevole sulla condotta dell'imputato durante la "messa alla prova" sottenda la non esclusione dell'esistenza del fatto e della commissione del medesimo da parte dell'imputato, sì che ictu oculi non sarebbe possibile procedere al suo proscioglimento a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., una cosa è, però, questo tipo di valutazione, che sembra più appartenere al concetto di "constatazione", ossia della mera percezione da parte del giudice della sfera oggettiva in cui si colloca il fatto, altro è che, invece, all'esito di un ben diverso e più approfondito apprezzamento, condotto nel contesto del contraddittorio processuale e previo ponderato esame delle opposte risultanze, si pervenga alla conclusione di escludere l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza (ex multis, Cass., Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013; n. 47280 del 21 novembre 2019) (Sez. II, n. 233 del 2021 cit.).

3.3 In definitiva, la convenuta deve essere condannata al risarcimento del solo danno patrimoniale, nella misura di euro 4.678,28, oltre accessori, come sopra indicato.

4. La stessa va, altresì, condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate ai sensi dell'art. 31, quinto comma, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, accerta la responsabilità della convenuta e, per l'effetto, la condanna a risarcire, in favore dell'ASL n. 5 Spezzino, il complessivo importo di euro 4.678,28, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere 9 gennaio 2024 (data di conclusione delle attività illecite dannose) fino alla data di deposito della presente sentenza, agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza e agli interessi moratori sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate con nota in margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 giugno 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(Adriana Del Pozzo) — (Piero Carlo Floreani)

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 372,96 (euro Trecentosettantadue/96).

Genova, 21 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)

F.to digitalmente